

ACCORDO QUADRO tra
l' UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO – ARGENTINA
e l'UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA - ITALIA

Tra

l'*Universidad Nacional de Rosario* (U.N.R.), con sede in Rosario, via Maipú 1065, CAP S2000CGK, Santa Fe, Repubblica Argentina, rappresentata dal Rettore, Lic. Franco Bartolacci, (Res. HAU N° 001/2023), e l'Università della Calabria (UNICAL), rappresentata dal Rettore, Prof. Nicola Leone, con sede in via Ponte Pietro Bucci, Cubo 25B, 87036 Rende (CS), Italia, D.R. 732/7.08.2019 (CF.: 80003950781), premesso che entrambe le università sono certe del reciproco interesse, si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO I – FINALITÀ DELL'ACCORDO

Il presente accordo ha lo scopo di instaurare e di sviluppare rapporti di cooperazione internazionale tra le due istituzioni attraverso la collaborazione accademica, scientifica e culturale.

ARTICOLO II – ATTIVITÀ DELLA COOPERAZIONE

La collaborazione fra entrambe le istituzioni potrà attuarsi secondo le seguenti modalità:

1. Scambio di informazioni e di pubblicazioni compreso lo scambio tra le biblioteche delle università.
2. Scambio di professori e di ricercatori per partecipare a corsi proposti da entrambe le istituzioni.
3. Scambio di studenti.
4. Organizzazione o partecipazione a seminari, conferenze, convegni.
5. Progetti di ricerca in comune.
6. Programmi e piani di studi in comune.
7. Uso di attrezzature e di materiale specifico.
8. Soggiorni di breve durata.
9. Promozione di corsi di laurea e di postlaurea.
10. Attività di cooperazione convenute tra le Parti.

ARTICOLO III – AREE DELLA COOPERAZIONE

La cooperazione si svolgerà nelle aree di comune interesse di entrambe le istituzioni.

Il personale proposto da una delle Università per partecipare alle attività organizzate dovrà essere accettato dall'altra sotto rigorosi principi di idoneità professionale.

Le attività previste dal presente accordo verranno specificate in programmi o progetti che, di volta in volta, saranno perfezionati tramite la conclusione di appositi accordi specifici.

ARTICOLO IV – ACCORDI SPECIFICI

Gli accordi specifici di cui all'articolo precedente dovranno indicare:

- 1- La descrizione del programma o progetto.
- 2- I nomi dei responsabili e dei partecipanti di ogni istituzione.
- 3- La durata del programma o progetto.
- 4- Le risorse finanziarie previste per coprire le spese del programma o progetto nonché le

- modalità di gestione delle stesse.
- 5- La previsione di alloggio per responsabili, partecipanti e invitati.

ARTICOLO V – CONDIZIONI FINANZIARIE

Ogni programma o progetto dovrà descrivere in modo dettagliato gli impegni finanziari delle Parti dato che il presente accordo non implica l'assunzione di alcun obbligo finanziario per le Parti.

La realizzazione dei programmi e dei progetti dipenderà dai fondi disponibili per gli accordi internazionali, salvo diversa previsione.

Nel caso che il programma o progetto possa produrre vantaggi economici, ne verrà stabilita la partecipazione di ognuna delle parti. Le Parti possono avvalersi di finanziamenti esterni per la realizzazione dei progetti comuni.

ARTICOLO VI – OMOLOGAZIONE

Nel caso dei programmi di studi congiunti o di scambio di studenti verrà stabilita la modalità di omologazione degli studi di conformità con le norme vigenti in virtù delle rispettive legislazioni.

ARTICOLO VII – PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Tutta l'informazione scaturita dalle iniziative congiunte realizzate nell'ambito di questo accordo sarà disponibile ad entrambe le parti e ad esse appartiene a meno che sia stabilito diversamente.

La proprietà intellettuale derivata dalle attività svolte ai sensi del presente Accordo appartiene ad entrambe le parti. Nelle pubblicazioni delle opere corrispondenti verrà indicato che provengono dal presente accordo.

I brevetti che dovessero svilupparsi saranno soggetti alle normative e leggi in vigore sui brevetti e sui diritti d'autore o di invenzione.

ARTICOLO VIII – INFORMAZIONI CONFIDENZIALI

Qualunque tipo di informazione di natura confidenziale risultante dal presente accordo sarà protetta dalle leggi del proprio paese.

ARTICOLO IX – VALIDITÀ E DURATA

- a) In conformità con le disposizioni statutarie di entrambe le Parti il presente accordo ha la durata di CINQUE (5) anni a decorrere dalla data di entrata in vigore e potrà essere rinnovato con la sottoscrizione di un nuovo accordo.
- b) Ciascuna parte potrà recedere dal presente accordo a mezzo di comunicazione scritta trasmessa all'altra con almeno SEI (6) mesi di preavviso, senza diritto a nessuna indennità.
- c) Il recesso non interferirà nella continuità di programmi e di progetti in corso non espressamente rescissi delle parti.

ARTICOLO X – COORDINAMENTO

Entro e non oltre TRE (3) mesi dalla firma del presente accordo ognuna delle Parti nominerà un comitato, commissione o persona responsabile per coordinare e seguire le attività previste dal presente accordo.

ARTICOLO XI – GIURISDIZIONE

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere o essere collegata in merito alla realizzazione, interpretazione o esecuzione degli articoli del presente accordo, verrà sottoposta ad un preliminare tentativo di conciliazione fra le Parti. Se ciò non fosse possibile, le Parti si sottometteranno ai principi del Diritto Internazionale.

Il presente accordo viene sottoscritto in QUATTRO (4) copie, di cui DUE (2) in lingua spagnola e DUE (2) in lingua italiana, ognuna di esse di eguale validità giuridica, di cui una copia in spagnolo e una copia in italiano per ciascuna delle parti.

Data:

Data:

Prof. Nicola Leone

Rettore**Università della Calabria**

Lic. Franco Bartolacci

Rettore**Universidad Nacional de Rosario**